

*La recezione della tradizione giuridica
romanistica in Cina: il diritto romano
negli scritti dei letterati di epoca tardo Qing*

di Lara Colangelo*

The Reception of the Romanist Legal Tradition in China: Roman Law in the Writings of Late Qing Literati

The reception of Roman law in China is a long-lasting process which begins to develop around the end of the 19th century. While, initially, references to the Romanist legal tradition can only be found in the works translated or written in Chinese by Western missionaries, mentions of this kind subsequently make their appearance inside works directly composed by Chinese authors, and are eventually inserted even in late Qing governmental documents. Although few yet remarkable studies on this topic have been carried out (Fei 1994, Wang 2002), several aspects of this process are still unknown or little studied. Such is the case, for instance, of the role played by late Qing literati who included in their writings concise but precious information on Continental law. By analyzing the writings of three of the most eminent intellectuals of that time, this paper aims at shedding some light on how these documents contributed to the introduction of the Romanist legal science and, consequently, to China's choice to adhere to the Romanist legal family.

Keywords: Roman law; Chinese Law; reception of the Romanist tradition, Roman law in late Qing sources; Sino-European cultural exchange.

*1. Gli albori della recezione del diritto romano
nella Cina di fine Ottocento*

Il processo di recezione del diritto occidentale in Cina affonda le sue radici in epoca tardo Ming (1368-1644), quando primi cenni alla materia compaiono in opere redatte da missionari gesuiti sul suolo cinese (Wang 2002: 61). È tuttavia dalla fine del XIX secolo che esso

* Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Viale Pindaro 85, 65125, Pescara, lara.colangelo@unich.it.

trova ampio sviluppo, allorché la profonda crisi politica e sociale in cui versava l'impero cinese, acuita da pesanti sconfitte militari inflitte dalle potenze occidentali¹ e dal vicino Giappone², impone al governo l'attuazione di riforme volte a salvare il Paese, *in primis* quella legale. La Cina possedeva all'epoca un sistema giuridico articolato, il quale accanto alle leggi scritte aveva a fondamento un complesso sistema di 'riti' e di 'consuetudini' (cfr. Ajani *et al.* 2007: 5). Ciononostante, il diritto codificato in senso stretto riguardava prevalentemente la sfera penale e amministrativa (cfr. Fei 2013: 63; Cavalieri 2015: 29). Sarà pertanto soprattutto per quanto concerne il diritto civile che la Cina guarderà all'Occidente, al sistema romanistico, quale modello per la riforma legale e base per una nuova codificazione. Numerosi aspetti relativi alla storia dell'introduzione del diritto romano in Cina risultano ad oggi pressoché sconosciuti, quali, ad esempio, il ruolo dei letterati che in epoca tardo imperiale hanno incluso nei propri scritti preziose, seppur stringate, informazioni sul diritto continentale. Focalizzandosi su tre dei più eminenti intellettuali tardo Qing (1644-1911) – Ma Jianzhong 馬建忠 (1845-1900), Liang Qichao 梁啟超 (1873-1929) e Xue Fucheng 薛福成 (1838-1894) –, il presente studio mira pertanto a mettere in luce come i documenti da loro redatti abbiano contribuito alla diffusione di conoscenze sul modello giuridico del *civil law* e, verosimilmente, alla scelta da parte della Cina di adesione ad esso.

Le prime menzioni al diritto romano nelle fonti in lingua cinese sono rintracciabili in opere tradotte o, più di rado, composte a fine Ottocento da missionari occidentali. In tal senso, di cruciale importanza risultano essere i seguenti volumi: *Xiguo xuexiao* 西國學校 (Le scuole dei Paesi occidentali), 1873-1874, del missionario tedesco E. Faber (1839-1899); *Zuo zhi chu yan* 佐治芻言 (Modeste parole per aiutare il governo), 1885, traduzione del testo *Political Economy, for Use in School and for Private Instruction* (1852, di autore ignoto, pubblicato nel *Chambers's Educational Course*³), ad opera del mis-

¹ La prima e la seconda Guerra dell'oppio (rispettivamente 1839-1842 e 1856-1860) che, al culmine di annose dispute commerciali, contrapposero la Cina al Regno Unito, videro l'impero cinese costretto a firmare trattati ineguali, concedenti agli inglesi privilegi economici e giuridici, in particolare il diritto di extraterritorialità.

² La prima Guerra sino-giapponese (1894-1895), per il controllo della Corea, si concluse con una sconfitta disastrosa per la Cina.

³ Collana pubblicata dai fratelli Robert e William Chambers (Edinburgh).

sionario inglese J. Fryer (1839-1928) e di Ying Zuxi 應祖錫 (1855-1927); *Luoma zhilüe* 羅馬志略 (Breve trattato su Roma), 1886, traduzione ad opera del missionario inglese J. Edkins (1823-1905) del manuale di M. Creighton, *History of Rome* (Londra, 1879). Si tratta di testi contenenti informazioni specifiche sulla storia delle leggi e degli istituti romanistici (cfr Colangelo 2015: 180-182), dare contezza delle quali, tuttavia, esula dai fini del presente contributo. Ci si limita, in questa sede, a sottolineare che tali opere hanno per prime evidenziato come il diritto romano sia il fondamento legale imprescindibile per le nazioni europee e, più in generale, per il mondo occidentale (*ibid.*), aspetto questo che, come vedremo, sarebbe stato recepito da alcuni degli intellettuali cinesi più illuminati e ribadito nei loro scritti.

In quegli anni l'interesse per il diritto straniero si concretizza, inoltre, nella forma di soggiorni studio in Europa e negli USA (e successivamente in Giappone) che consentono iniziali contatti diretti con la tradizione giuridica romanistica: dal 1874, anno di arrivo in Inghilterra di Wu Tingfang 伍廷芳 (1842-1922), futuro ministro per la revisione delle leggi, il numero di studenti di giurisprudenza all'estero cresce costantemente nei tre decenni successivi (He 2008: 66).

Al contempo, si assiste alla fondazione di scuole per la formazione di interpreti in cui si insegna anche il diritto occidentale, come la Jingshi Tongwenguan 京師同文館 (Scuola di lingue di Pechino, 1862), nonché delle prime università moderne fra i cui insegnamenti figurano corsi di diritto specificatamente romano (cfr. Colangelo 2015: 184), quali la Tianjin Zhongxi Xuetang 天津中西學堂 (Accademia sino-occidentale di Tianjin, 1895) e la Jingshi Daxuetang 京師大學堂 (Università imperiale di Pechino, 1898).

2. *Il diritto romano nelle opere composte da autori cinesi*

La recezione del diritto romano in Cina compie un passo in avanti quando informazioni relative alla tradizione romanistica, un tempo circoscritte all'ambito delle opere tradotte o redatte in cinese da missionari occidentali, compaiono all'interno di testi direttamente composti da autori cinesi. Essendo costoro, nella maggior parte dei casi, fra i più insigni funzionari del tempo, l'inserimento nelle loro opere di riferimenti alla scienza romanistica, concorre non solo alla divulgazione su più ampia scala di tali conoscenze, ma anche, in virtù del prestigio di cui essi godevano, ad orientare il governo imperiale verso una riforma legale improntata all'adozione del sistema giuridico continentale.

2.1. Ma Jianzhong

Fra gli intellettuali di epoca tardo Qing che hanno incluso notizie relative al diritto romano nei propri scritti, figura di spicco è Ma Jianzhong. Studente presso l’École Libre des Sciences Politiques e la Faculté de Droit dell’Université de Paris, Ma fu il secondo giovane inviato all’estero dal governo per studiare diritto internazionale (1877)⁴, nonché il primo a conseguire una laurea in giurisprudenza in Francia. Rientrato in Cina (1880), prestò servizio come funzionario governativo a stretto contatto con il viceré del Zhili, generale Li Hongzhang 李鴻章 (1823-1901), ricoprendo incarichi di rilievo in politica estera. Durante il soggiorno in Francia ebbe modo di acquisire conoscenze approfondite sulla tradizione giuridica romanistica, essendo il diritto romano materia obbligatoria nel piano di studi dell’università parigina. Redasse, inoltre, una tesi di laurea composta da una prima parte in lingua latina, incentrata sul diritto romano, e da una seconda parte in lingua francese relativa al diritto della Francia (cfr. Chen 2020: 543-547). Sebbene i contenuti di natura romanistica allora illustrati da Ma non abbiano potuto raggiungere il pubblico della madrepatria, in quanto inseriti in un testo prodotto all’estero e peraltro in latino, il percorso formativo intrapreso in Francia ha, tuttavia, consentito allo studioso di attingere nozioni sulla base delle quali avrebbe incluso nei suoi scritti in lingua cinese informazioni sulla tradizione giuridica continentale di essenziale rilevanza nella storia della recezione del diritto romano in Cina.

Il più antico riferimento al diritto romano presente nelle opere di Ma Jianzhong si trova in una lettera da lui scritta nel 1878 durante il soggiorno francese⁵, *Bali fu youren shu* 巴黎復友人書 (Lettera da Parigi in risposta ad un amico). Nel documento, dopo aver sottolineato come la culla della civiltà occidentale risieda nelle culture ellenica e romana, Ma riassume la storia di Roma fino al regno dell’«imperatore d’Oriente Giustiniano, il quale sistemò le leggi»⁶ (Ma 1896). Nonostante la stringatezza del cenno a Giustiniano, quella di Ma rappresenta una testimonianza di valore, poiché costituisce, sulla base dei

⁴ Il primo, come si è detto, è stato Wu Tingfang, presso il Lincoln’s Inn di Londra (1874-1877).

⁵ Pubblicata invece nel 1896, nella raccolta di scritti di Ma intitolata *Shike zhai ji yan* 適可齋記言 (Annotazioni dallo studio Shike), vol. 2, all’interno della quale è stata da me consultata.

⁶ Le traduzioni delle fonti cinesi citate in questo contributo sono mie.

dati finora raccolti, la prima menzione all'interno delle fonti in lingua cinese relativa all'imperatore bizantino nella sua veste di codificatore: il passo sopraccitato allude, infatti, alla genesi del *Corpus Iuris Civilis*, opera di importanza capitale nella storia del diritto continentale⁷.

La lettera non costituisce l'unico testo nel quale Ma inserisca riferimenti alla storia di Roma e al diritto romano. Nel 1894 il letterato invia alla corte imperiale il documento *Ni she fanyi shuyuan yi* 擬設翻譯書院議 (Proposta per la fondazione di un'accademia per la traduzione): redatto nel suddetto contesto di soggezione all'imperialismo estero e di profonda crisi nazionale, esso sottolinea l'urgenza di tradurre in modo massiccio opere straniere al fine di acquisire le conoscenze tecniche e culturali che avrebbero consentito alla Cina di trasformarsi a sua volta in un Paese forte e moderno. Nel documento, Ma elenca una serie di opere e tipologie di testi che a suo avviso sarebbe stato di fondamentale importanza tradurre, fra cui *Luoma lüyao* 羅瑪律要 (Principi di diritto romano).

Autore e titolo originale non vengono da lui riportati, né è stato possibile trovarne traccia in altre fonti. È, per ovvi motivi, immaginabile che si tratti di un'opera di cui Ma era venuto a conoscenza durante il soggiorno a Parigi e la cui lettura era stata sufficientemente approfondita da suscitare in lui desiderio di diffusione del testo tra i suoi connazionali. In tal senso, è supponibile che il volume fosse compreso nel programma del corso di diritto romano. Come riferito da Chen (2020: 545), fra i testi che lo studioso ha più verosimilmente utilizzato presso l'università parigina vi sono il manuale di G. Bonjean (1876) ed una prima versione di quello di E. Garsonnet (1888). Entrambi i volumi presentano un titolo più complesso di quello menzionato dal letterato, il quale potrebbe tuttavia aver optato per una traduzione semplificata. Un'ipotesi altresì plausibile è che si tratti della versione in lingua francese⁸ del testo del giurista olandese J. E. Goudsmit, *Pandecten-*

⁷ Giustiniano affidò ad una commissione di giureconsulti il compito di riordinare il copioso materiale normativo e giurisprudenziale prodotto fino ad allora. Da ciò sarebbe derivata l'imponente opera del *Corpus Iuris Civilis* (529-534).

⁸ *Cours des Pandectes*, 1873, trad. di J. Vuylsteke. Leiden, Sijthoff. Dell'originale di Goudsmit esisteva anche una traduzione in inglese, di poco successiva a quella francese e pubblicata lo stesso anno, alla quale Ma potrebbe ugualmente aver avuto accesso mentre era in Europa: *The Pandects: a Treatise on the Roman Law and Upon Its Connection with Modern Legislation*, 1873, trad. di R. De Tracy Gould. London, Longmans, Green & Co. Il titolo di questa versione in inglese del testo di Goudsmit figura anche nella bibliografia del manuale di diritto romano edito da Huang Youchang 黃右昌 (1885-1970) nel 1918 (Huang 1918: 30), il che è indice di come il

Systeem (1866), opera di notevole autorevolezza nell'Europa della seconda metà dell'Ottocento. L'espressione *Luoma lüyao* inserita da Ma nell'elenco dei testi da tradurre, potrebbe rappresentare la traduzione del titolo (*Le Droit Romain*) della parte generale in apertura del I volume dell'opera di Goudsmit: lo stesso procedimento del resto era stato adottato per il titolo della versione in giapponese (1876) dell'opera, realizzata da Ono Azusa 小野梓⁹, la quale è, per l'appunto, omonima (*Rōma Ritsuyō* 羅瑪律要¹⁰) del testo menzionato da Ma Jianzhong.

Alla luce di questo, è anche ipotizzabile che lo studioso cinese si riferisca a *Rōma Ritsuyō*, ovvero che abbia conosciuto il testo di Goudsmit una volta rientrato in patria, nella forma della traduzione annotata di Ono e che abbia inserito nel suo elenco la versione del romanista giapponese. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la recezione del diritto romano in Cina si è, in effetti, verificata anche in larga parte per tramite del Giappone che aveva già riformato il proprio sistema giuridico ispirandosi a quello romanistico¹¹. Tuttavia, tenendo conto del fatto che il primo invio ufficiale, da parte del governo, di un gruppo di studenti di diritto in Giappone risale al 1896 (cfr. He 2008: 67), due anni dopo la stesura del documento di Ma, e che, in generale, i contatti da parte di letterati cinesi con i romanisti giapponesi di prima generazione si sono verificati soprattutto a partire dall'inizio del Novecento, le probabilità che Ma si riferisca al volume di Ono appaiono ridotte.

volume dello studioso olandese rappresentasse, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, un testo di riferimento per i primi romanisti cinesi.

⁹ Ono Azusa (1852-1886) studiò diritto negli Usa (1871-1872) ed economia in Inghilterra (1872-1874). Rimpatriato nel 1878, fu figura essenziale nel lavoro di codificazione civile, nonché fra i principali esponenti della prima generazione di romanisti giapponesi. Sulla sua traduzione annotata del testo di Goudsmit, cfr. Ōkubo (2013: 101-144).

¹⁰ Il sistema di scrittura giapponese comprende anche caratteri importati dalla lingua cinese nel IV secolo d.C. e letti secondo la pronuncia nipponica. Il titolo del testo di Ono Azusa, pur essendo pronunciato in maniera diversa, presenta gli stessi logogrammi di quello citato da Ma.

¹¹ Dall'editto (1641) dello *shogun* Tokugawa Iemitsu il Giappone aveva attraversato una fase di autarchia e chiusura verso l'esterno conclusasi con l'arrivo della spedizione del commodoro statunitense M. Perry (1853) e la stipula di trattati ineguali con le potenze straniere. Questo stato di cose sarebbe stato superato con la restaurazione Meiji (1868) che inaugura una serie di riforme di ispirazione occidentale: il Giappone inizia in questo frangente a recepire il sistema romanistico, arrivando alla stesura del Codice civile nel 1898. Nella vasta letteratura sull'argomento, si vedano: Hayashi (2012); Montanari (2005).

A prescindere dall'individuazione del testo originale, l'inclusione di un manuale di diritto romano nell'elenco è di per sé significativa e si carica di ulteriore valore di fronte al motivo per il quale la sua traduzione è ritenuta di essenziale importanza, ovvero il fatto che «le leggi di Roma sono il fondamento di quelle di tutti i Paesi» (Ma 1896). *Ni she fanyi shuyuan yi* sarebbe inoltre stato citato parzialmente (includendo il passo relativo al manuale di diritto romano) o in taluni casi in forma integrale in diversi testi e antologie di poco successive: il saggio di Liang Qichao di cui si parlerà a breve, la raccolta a cura di Mai Zhonghua 麥仲華 (1876-1956) *Huangchao jingshiwen xinbian* 皇朝經世文新編 (Nuova raccolta di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo, 1898)¹², l'antologia curata da Shao Zhitang 邵之棠 *Huangchao jingshiwen tongbian* 皇朝經世文統編 (Raccolta completa di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo, 1901)¹³ e il volume *Zhouli zhengyao* 周禮政要 (Fondamenti di politica ne *I riti dei Zhou*, 1902) di Sun Yirang 孫詒讓 (Sun 1902: 30). Questa catena di rimandi, più o meno impliciti¹⁴, è indice e al contempo causa della notevole propagazione delle informazioni di natura romanistica presenti nel testo.

2.2. Liang Qichao

Due anni dopo la stesura di *Ni she fanyi shuyuan yi*, a riflettere sull'urgenza della traduzione di opere straniere è, invece, Liang Qichao, nel saggio intitolato *Bianfa tongyi* 變法通議 (Discussione generale sulla

¹² Un passo quasi identico a quello di Ma si trova nel brano *Zhangguxue* 掌故學 (Aneddotica), IV vol., di autore sconosciuto. Il saggio di Ma è inoltre riportato integralmente nel VI volume. La raccolta è disponibile online: <<http://wenxian.fanren8.com/06/13/4/64.htm>> (consultato il 20 novembre 2021). *Huangchao jingshiwen xinbian* rientra nella serie di compilazioni collettanee sull'arte del governo inaugurata nel 1827 da *Huangchao jingshiwen bian* 皇朝經世文編 (Raccolta di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo), a cura di Wei Yuan 魏源 (1794-1857) e He Changling 賀長齡 (1785-1848). Per una disamina specifica sulla diffusione ed influenza di tali antologie tra i funzionari dell'epoca si veda lo studio di Stupperich (2019: 53-69). A tal fine e, in particolare, in relazione all'influenza terminologica esercitata su questi volumi dall'opera del missionario J. Fryer, *The Translator's Vademecum* (1888), assai utile può risultare anche la consultazione della monografia di Gabriele Tola (2020: 185-187).

¹³ Disponibile online: <<https://www.zhonghuadiancang.com/xueshuzaji-huangchaojingshiwentongbian/110243.html>>, paginazione non presente (consultato il 20 novembre 2021).

¹⁴ Nel brano *Zhangguxue* della raccolta di Mai Zhonghua e nel testo di Sun Yirang non è specificato se la fonte diretta sia Ma o Liang (che aveva citato Ma).

riforma) pubblicato tra il 1896 e il 1897 sul giornale *Shiwu bao* 時務報 (Affari correnti), di cui Liang era caporedattore. Scrittore e giornalista, egli era altresì supervisore alla didattica della Hunan Shiwu Xuetang 湖南時務學堂 (Accademia degli affari correnti dello Hunan): fondata nel 1897, la struttura era fra le prime accademie cinesi moderne al cui interno erano attivi insegnamenti ritenuti utili a frenare la penetrazione straniera, fra cui corsi di storia e diritto internazionali. Intellettuale autorevole, Liang fu, inoltre, tra i promotori della “Riforma dei cento giorni” (1898), tentativo fallimentare di modernizzare l'apparato politico ed educativo. Il suo saggio riflette la consapevolezza che una palingenesi nazionale sarebbe stata possibile solo se le riforme militari ed economiche fossero state affiancate da un rinnovamento più profondo, istituzionale e culturale, che traesse ispirazione dai modelli occidentali. In tal senso, a suo avviso «lo strumento principale per rafforzare il Paese è la traduzione di testi stranieri» (Liang 2001: 61). Nello specifico, nella sezione intitolata *Lun yi shu* 論譯書 (Sulla traduzione), Liang rivolge l'invito esplicito a «guardare al diritto occidentale per salvare la nazione» (*ibid.*). Cita, inoltre, apertamente Ma Jianzhong, sottolineando la necessità di tradurre il volume di diritto romano da lui indicato, essendo le leggi di Roma l'origine di tutto il diritto occidentale. È palese come Liang fosse in linea con molte delle idee di Ma e tale comunanza di principi sarebbe stata ulteriormente testimoniata tramite l'inserimento da parte di Liang del summenzionato volume *Shike zhai ji yan* (contenente i saggi composti da Ma Jianzhong negli anni 1877-1894) all'interno della raccolta *Xizheng congshu* 西政叢書 (Collezione di scritti sulla politica occidentale), da lui edita l'anno successivo (Shanghai, 1897).

L'attenzione di Liang nei confronti di Roma si estende anche alla storia romana, la cui conoscenza è a suo avviso di tale importanza da raccomandare la lettura del sopraccitato testo di Creighton in due occasioni: la prima volta nel saggio *Xixue shumu biao* 西學書目表 (Lista di testi sulla cultura occidentale), pubblicato sullo *Shiwu bao* nel 1896, la seconda all'interno della bibliografia per gli studenti di primo anno della Hunan Shiwu Xuetang, *Di yi nian dushu fenyue kecheng biao* 第壹年讀書分月課程表 (Lista delle letture per il primo anno suddivisa per mesi), contenuta nel piano di studi¹⁵ della suddetta struttura che venne pubblicato sul n. 49 dello stesso giornale l'anno successivo. I due testi, inoltre, insieme a *Lun yishu*, sarebbero stati inclusi nella so-

¹⁵ *Hunan Shiwu Xuetang xueyue* 湖南時務學堂學約.

praccitata raccolta a cura di Mai Zhonghua (1898). Essendo lo *Shiwu bao* un periodico di grande risonanza a livello nazionale e l'antologia curata da Mai Zhonghua ampiamente letta dai letterati del tempo, è indubbio che gli scritti di Liang e, al contempo, i riferimenti alla tradizione romanistica in essi contenuti, ebbero notevole circolazione tra i funzionari dell'impero.

2.3. Xue Fucheng

Al 1897 risale altresì la pubblicazione di uno dei diari di viaggio del diplomatico Xue Fucheng, *Chushi riji xuke* 出使日記續刻 (Continuazione del diario della missione diplomatica)¹⁶. Ambasciatore del governo Qing, Xue visita negli anni 1890-1894 Inghilterra, Francia, Italia e Belgio. Sebbene le sue impressioni sul nostro Paese non siano per noi lusinghiere, essendo l'Italia descritta nel diario come meno sviluppata rispetto alle altre nazioni visitate (cfr. Castorina 2012: 85), Xue esprime in generale grande ammirazione per le istituzioni politiche europee (cfr. Bertuccioli, Masini 1996: 283). Ciò è fattore di rilievo, se si considera il suo ruolo: funzionario inviato nel Vecchio Continente in qualità di ministro plenipotenziario, i cui scritti erano quindi un resoconto rivolto al governo imperiale che aveva in quegli anni promosso le missioni diplomatiche al fine specifico di carpire i punti di forza dei 'barbari' occidentali. Degno di nota è, altresì, il fatto che Xue inserisca nel testo, in data 16 dicembre 1892, un riferimento esplicito al diritto romano quale «origine del diritto penale inglese, francese e tedesco», seguito da un elenco di reati e rispettive pene da esso disciplinati:

le leggi romane erano assai severe: per azione infamante era prevista la [pena di] morte, così come per coloro che raccoglievano di nascosto i frutti dei campi [altrui], per chi bruciava volontariamente proprietà altrui era prevista [la condanna al] rogo, per furto la fustigazione e la riduzione in schiavitù o, se il ladro era uno schiavo, la morte per precipitazione da una rupe, per furto flagrante l'uccisione del ladro, per offesa all'integrità morale la sanzione di 35 asini¹⁷, per rottura di denti una sanzione fino a 300 asini [...]; [i rei di] crimini

¹⁶ Xue aveva pubblicato un primo resoconto del viaggio, relativo al periodo 1890-febbraio 1891, intitolato *Chushi Ying Fa Yi Bi si guo riji* 出使英法義比四國日記 (Diario della missione diplomatica in quattro Paesi: Inghilterra, Francia, Italia e Belgio), Wuxi, 1891. *Chushi riji xuke* è invece una pubblicazione postuma, avvenuta nel 1897 (tre anni dopo la sua morte, nel luglio del 1894) e relativa al periodo marzo 1891-maggio 1894.

¹⁷ Qui e nella frase successiva l'autore, che non indica la fonte di queste informazioni, confonde il termine latino *as* (asse, moneta di bronzo), invariato in inglese,

contrari all’etica delle relazioni umane venivano chiusi in un sacco insieme ad un gallo, un cane ed un serpente e gettati nell’acqua [...]¹⁸.

Pur non indicando la fonte da cui ha appreso tali contenuti, Xue fornisce informazioni dettagliate e, complessivamente, corrette che rappresentano una delle descrizioni più risalenti nel tempo relativa al sistema penale romano antico rintracciata nelle fonti cinesi. Nello specifico, il passo allude ai seguenti atti delittuosi e alle corrispettive pene, normati già all’interno delle XII Tavole (451-450 a.C.)¹⁹: *malum carmen incantare*²⁰ e sottrazione furtiva delle messi (per ciascuno dei quali era comminata la pena capitale), incendio doloso (punito con la *vivi crematio*), *furtum manifestum* (per il quale, se il ladro era un libero, era condannato alla fustigazione e all’*addictio*²¹ al derubato, se era uno schiavo veniva gettato dalla rupe Tarpea e, in caso di aggravanti quali furto notturno o a mano armata, era legittima la sua uccisione), *iniuria* (per la quale in caso di *os fractum* era prevista una pena pecuniaria di 300 assi, in caso di lesione minore una sanzione di 25 assi²²), parricidio (punito con la *poena cullei*: l’omicida veniva cucito in un otre di pelle con un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, poi gettato in acqua)²³.

Va rilevato, infine, come i contenuti esposti da Xue non siano rimasti confinati ai lettori del diario, ma abbiano raggiunto un pubblico ben più vasto. Un riferimento pressoché identico a quello del diplomatico, che ne costituisce presumibilmente la fonte, figura all’interno di due testi entrambi inseriti nelle antologie *Huangchao jingshiwen san bian* 皇朝經世文三編 (Terza raccolta di saggi della dinastia Qing sull’arte del governo) e *Huangchao jingshiwen si bian* 皇朝經世文四編 (Quarta raccolta di saggi della dinastia Qing sull’arte del governo), volumi che avrebbero ulteriormente disseminato quelle conoscenze

con il termine inglese *ass* nell’accezione di “asino” e, pertanto, utilizza l’espressione *lùi* 驴 (asino).

¹⁸ Il passo in lingua originale è stato consultato all’interno del saggio di Wang Jian (2002: 70).

¹⁹ Menzionati nell’VIII Tavola, tranne il parricidio, inserito nella VII Tavola all’interno della versione palingenetica (1616) di Jaques Godefroy (Gotofredo 1837: 54), ed assente nelle versioni successive.

²⁰ “Cantare un canto infamante”, ovvero praticare arti magiche volte a procurare l’infamia o la rovina.

²¹ Nel diritto arcaico l’*addictus* era il debitore insolvente assegnato dal magistrato al creditore, che poteva tenerlo nel suo carcere privato, venderlo come schiavo o ucciderlo. Parimenti, *addictus* era il ladro colto in flagrante.

²² Non 35 assi, come indicato da Xue.

²³ Nell’ampia letteratura sull’argomento, si veda ad esempio: Diliberto (2009).

iniziali sulla tradizione romanistica²⁴. Analogamente, una citazione del suddetto passo di Xue, seppur in forma sintetica, è presente in un articolo pubblicato il 25 giugno 1902 sullo *Shen bao* 申報 (Il giornale di Shanghai)²⁵, quotidiano che ebbe un ruolo chiave nella formazione dell’opinione pubblica cinese verso la fine del XIX secolo²⁶.

3. Conclusioni

Nel 1905 il governo cinese inviò una delegazione di esperti di diritto in vari paesi stranieri al fine di esaminarne il sistema politico e giuridico. Al suo rientro, ebbe inizio un intenso lavoro di revisione delle leggi, culminato con la prima bozza di codice civile (1911), la quale, pur non essendo entrata in vigore per via del crollo dell’impero, rifacendosi allo schema pandettistico tedesco, sancì concretamente l’adesione al sistema romanistico, in futuro confermata dalla Cina. Molteplici sono i fattori che hanno determinato tale orientamento e che non possono essere discussi in modo esaustivo in questa sede. Fra questi, ad esempio, il desiderio di emulazione del modello giapponese, in cui l’adozione del sistema continentale si era rivelata assai proficua. È indubbio, ad ogni modo, che tra le motivazioni principali vi fosse il carattere universalistico e sistematico del diritto romano, particolarmente adatto ad una rapida codificazione (Schipani 2005: 60). In tal senso, nel presente contributo si è specificatamente evidenziato come le menzioni alla tradizione romanistica negli scritti degli intellettuali tardo Qing oggetto di analisi enfatizzino questo aspetto, ovvero individuino unanimemente nel diritto romano il fondamento dell’esperienza giuridica europea e, in generale, occidentale, raccomandandone, in modo più o meno

²⁴ La prima antologia, a cura di Chen Zhongyi 陳忠倚, è stata edita nel 1897. Il riferimento al diritto romano è nel saggio *Zhong-xi lüli fan jiankao* 中西律例繁簡考 (Riflessioni sulle leggi cinesi e occidentali) di Sun Zhaoxiong 孫兆熊 (cap. 60). Nella seconda antologia, a cura di He Liangdong 何良棟 (1902), il riferimento si trova in un testo (cap. 51) di cui non è indicato l’autore, all’interno del paragrafo *Lun xi lü zhi shan* 論西律之善 (Sulla bontà del diritto occidentale). Entrambe le raccolte sono reperibili online, rispettivamente agli indirizzi: <https://wen.incase-do.cn/d_1_35474_1>, <<http://wenxian.fanren8.com/06/13/3/52.htm>> (consultati il 20 novembre 2021).

²⁵ *Shu zuo bao ji xiu lü zhixun hou* 書昨報紀修律志聞後 (Resoconto sulla decisione di riformare le leggi). “*Shen bao*” 10482, 25 giugno 1902, p. 3.

²⁶ Sullo *Shen bao* e, nello specifico, sull’immagine dell’Italia nelle pagine di questo giornale si segnalano gli studi di R. Vinci (ad es., cfr. Vinci 2020), che ringrazio per la preziosa guida offertami nella consultazione del periodico.

esplicito, lo studio. Al contempo, si è messo in luce come la citazione o inclusione di quei testi nelle antologie miscellanee largamente fruite dai letterati del tempo e, in taluni casi, persino nei giornali, abbia funto da cassa di risonanza per il loro contenuto, accrescendone l'influenza. Seppur circoscritto a fonti redatte da un numero limitato di autori²⁷ e senz'altro passibile di ulteriori approfondimenti, questo studio costituisce pertanto un tentativo di aggiungere un tassello nella ricostruzione dell'assai variegato mosaico della storia della recezione della tradizione giuridica continentale in Cina, auspicando di colmare, almeno in parte, la carenza di letteratura relativa all'apporto recato da alcuni dei principali esponenti dell'intellighenzia tardo Qing.

Riferimenti bibliografici

- Ajani G., Serafino A., Timoteo M. (2007), *Trattato di diritto comparato. Diritto dell'Asia Orientale*. Torino, Utet giuridica.
- Bertuccioli G., Masini F. (1996), *Italia e Cina*. Roma-Bari, Laterza.
- Bonjean G. (1876), *L'Étude du droit romain simplifiée, tableaux synoptiques de droit romain*. Paris, Durant et Pedone-Lauriel.
- Castorina M. (2012), *L'Italia vista dal gran ministro Xue Fucheng*. “Sulla via del Catai” 17, pp. 83-95.
- Cavalieri R. (2015), *Il diritto cinese: un'evoluzione millenaria*. “Sulla via del Catai” 12, pp. 29-41.
- Chen L. (2020), *Roman Law in the Curriculum of the First Chinese Students in England, France, and China*. “Tijdschrift Voor Rechtsgeschiedenis” 3-4, 88, pp. 532-556.
- Chen Z. 陳忠倚 (ed.) (1897), *Huangchao jingshi wen san bian* 皇朝經世文三編 (*Terza raccolta di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo*). Shanghai, Baoshan shuju.
- Colangelo L. (2015), *L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento*. “Roma e America. Diritto romano comune” 36, pp. 175-210.
- Colangelo L. (2022), *Early References to the Romanist Legal Tradition in Late Qing Chinese Sources: Roman Law in Kang Youwei's Writings*. In M. Onza, A. Saccoccio (eds.), *Production and Circulation of Wealth. Problems, Principles and Models*. Torino, Giappichelli, 59-70.
- Diliberto O. (2009), *Il “diritto penale” nelle XII Tavole: profili palingenetici. “Index”* 37, pp. 9-24.

²⁷ È di certo plausibile ipotizzare che riferimenti alla materia romanistica, oltre che nelle opere degli autori presi in esame, siano presenti in documenti composti da altri letterati coevi (si pensi, ad esempio, agli scritti di Kang Youwei 康有为 [1858-1927], cfr. Colangelo [2022]).

- Fei A. 费安玲 (1994), *Luoma fa yanjiu zai Zhongguo de taishi yu zhanwang* 罗马法研究在中国的态势与展望 (*Lo studio del diritto romano in Cina: situazione attuale e prospettive future*). “Bijiao fa yanjiu 比较法研究” (Studi di diritto comparato) 2, pp. 191-196.
- Fei A. (2013), *On Promoting the Influence of Roman Law Research on the Construction of the Legal System in Contemporary China*. “China Legal Science” 55, pp. 56-72.
- Garsonnet E. (1888), *Textes de Droit Romain à l'Usage des Facultés de Droit*. Paris, Larose et Forcel.
- Gotofredo J. ed. annotata da Pothier R. G. (1837), *Frammenti delle Leggi delle 12 Tavole e dell'Editto perpetuo*. Venezia, A. Bazzarini.
- Goudsmit J. E. (1866), *Pandecten-Systeem*. Leiden, Hazenberg.
- Hayashi T. (2012), *The Reception of Roman Law Education in Japan: On the First Lecture on the Roman Law at the Tokyo Kaisei-Gakko in 1874*, <<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/52398/66th%20Conference.pdf>>, paginazione non presente (consultato il 20 novembre 2021).
- He L. 何良棟 (ed.) (1902), *Huangchao jingshiwen si bian* 皇朝經世文四編 (*Quarta raccolta di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo*). Shanghai, Hongbao shuju.
- He Q. 何勤华 (2008), *Zhongguo faxueshi* 中国法学史 (*Storia della giurisprudenza cinese*), vol. 3. Beijing, Falü chubanshe.
- Huang Y. 黄右唱 (1918), *Luoma fa 羅馬法* (*Il diritto romano*). Beijing, Lichang Xuanyuange.
- Liang Q. 梁启超 (2001 [1902]), ed. annotata da S. Wu, 吴松. *Yinbingshi wenji* 饮冰室文集 (*Raccolta di scritti dallo studio Yinbing*). Kunming, Yunnan jiaoyu chubanshe.
- Ma J. 馬建忠 (1896), *Shike zhai ji ya* 適可齋記言 (*Annotazioni dallo studio Shike*), <<https://www.zhonghuadiancang.com/leishuwenji/8246/166875.html>>, paginazione non presente (consultato il 20 novembre 2021).
- Mai Z. 麦仲華 (ed.) (1898), *Huangchao jingshiwen xinbian* 皇朝經世文新編 (*Nuova raccolta di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo*). Shanghai, Datong yishuju.
- Montanari E. (2005), *Occidentalizzazione e ricezione del diritto romano in Giappone*. “Iura Orientalia” 1, pp. 201-205.
- Ōkubo T. (2013), *Ono Azusa and the Meiji Constitution: The Codification and Study of Roman Law at the Dawn of Modern Japan*. “Transcultural Studies” 1, pp. 101-144.
- Schipani S. (2005), *Il diritto romano in Cina*. In L. Formichella, G. Terracina, E. Toti (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi*. Torino, Giappichelli, pp. 62-68.
- Shao Z. 邵之棠 (ed.) (1901), *Huangchao jingshiwen tongbian* 皇朝經世文統編 (*Raccolta completa di saggi della dinastia Qing sull'arte del governo*). Shanghai, Bao shan zhai.
- Stupperich G. (2019), “*Ordering the Age*”: *Terms of Political Discourse in the Imperial Statecraft Compendia* (1827-1903). Heidelberg, Univers-

- sitätsbibliothek, <<http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/26142>> (consultato il 28 febbraio 2022).
- Sun Y. 孫诒讓 (1902), *Zhouli zhengyao* 周禮政要 (*Fondamenti di politica nei Riti dei Zhou*). Rui'an, Rui'an putong xuetang.
- Tola G. (2020), *John Fryer and The Translator's Vade-mecum. New Perspectives on the History of Modern Chinese Scientific and Technical Lexicon*. Leiden, Brill.
- Vinci R. (2020), *Sino-Italian Encounters in the Late Qing Press (1872-1911)*. In M. Schatz, L. De Giorgi, P. Ludes (eds.), *Contact Zones in China. Multidisciplinary Perspectives*. Berlin-Boston, De Gruyter Oldenbourg, pp. 48-69.
- Wang J. 王健 (2002), *Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao* 罗马法传播中国文献稽考 (*Analisi delle fonti cinesi sulla diffusione del diritto romano*). In G. Xu (ed.), *Luoma fa yu xiandai minfa* 罗马法与现代民法 (*Il diritto romano e il diritto civile moderno*). Beijing, Zhongguo fazhi chubanshe, pp. 59-98.